



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.
LETTERA CIRCOLARE

Roma,



GDAP-0453943-2011

PU-GDAP-1a00-30/11/2011-0453943-2011

10-30.11.2011
D/
mbu

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
ROMA

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RELAZIONI
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO
SEDE

E.P.C.
AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE
ROMA

Oggetto: Controllo delle assenze per malattia. Visita fiscale.

§ 1. Con circolare di questa Direzione generale datata 17 agosto 2011, n. 3112684, sono state recepite e disciplinate le disposizioni relative all'assenza per malattia dei dipendenti introdotte dall'art. 16 decreto legge n. 98 del 2011 (conv. in legge 111/2011).

§ 2. Con la presente si intende confermare l'indirizzo assunto dall'Amministrazione alla luce del parere interpretativo 21 novembre 2011, n. 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

§ 3. In particolare, l'art. 55 septies del decreto legislativo del 2001 (così come novellato dal decreto legge 98 del 2001) dispone che il controllo sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti è richiesto discrezionalmente, tenuto conto della condotta complessiva, in particolare quella relativa alle assenze, del dipendente.

A.I.

Ufficio Primo dell'Organizzazione e delle Relazioni



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il medesimo controllo è, invece, obbligatorio quando la malattia è immediatamente precedente o successiva ad una giornata non lavorativa.

Poiché la *ratio* della disposizione in esame è quella di contrastare e prevenire il fenomeno dell'assenteismo, l'espressione "giornata non lavorativa" deve essere intesa in senso letterale e, quindi, riferita non solo alla domenica ed ai festivi, ma a tutte le giornate in cui la prestazione lavorativa non è stata effettuata a qualsiasi titolo, eventualmente anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente.

§ 4. Si rammenta, nell'occasione, che predette disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dal regime pubblicistico o privatistico del rapporto di lavoro.

§ 5. I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà di diramarle agli Uffici afferenti.

Il Direttore Generale
Riccardo Turrini Vita